



Tribunale di Crotona

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice delegato, Dott. Michele Sessa,

letta la circolare Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n.14 del 15.3.2007, recante "ulteriori istruzioni sulle istanze di disapplicazione presentate da società non operative, di cui all'art. 30 comma 4 bis L.23.12.1994 n.724";

visto, in particolare, che a pagina 3 viene definitivamente chiarito che: "Al pari dei soggetti in amministrazione straordinaria, esclusi espressamente dall'ambito di applicazione della disciplina delle società non operative ai sensi dell'art. 30 comma 1 ultimo periodo della L.23.12.1994 n.724, si ritiene che anche le società in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa possono ritenersi esonerate dall'onere di presentare l'istanza di disapplicazione. In considerazione del loro status e delle speciali regole dettate dall'art. 183 TUIR per la determinazione del loro reddito, può, infatti, ritenersi - in deroga alla indicazioni fornite con circolare n.5/2007 - che nei confronti dei predetti soggetti non trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 30 L.724/1994 (id est, società non operative);

INVITA

i sigg.ri Curatori e Commissari giudiziali a non tenere conto delle precedenti istruzioni circa l'opportunità della presentazione di preventiva

istanza d'interpello ai fini della disapplicazione della normativa in esame alle società fallite ovvero in liquidazione cotta amministrativa.

Il presente ordine circolare sarà conservato agli atti della Cancelleria fallimentare e sarà pubblicato sul sito del Tribunale.

Crotone, 28.3.2007.

*Il Giudice Delegato
Dott. Michele Sessa*